



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI LADISPOLI DISTRETTO RM 4.2

M5C2 INVESTIMENTO 1.3

*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 5 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO 1.3 SUB INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO”*

*AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE
DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) AD ADERIRE ALLA CO-PROGETTAZIONE PER L'ATTI-
VAZIONE DI UN PARTENARIATO, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 3, DEL D.Lgs 3 LUGLIO
2017 , N. 117 E DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 31 MARZO 2021, N. 72 PER LA REALIZ-
ZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO HOUSING TEMPORANEO*

CUP E65I22000050001

SCHEMA DI CONVENZIONE

Allegato 4

TRA

Il Comune di Ladispoli (di seguito indicato anche come “Comune” o “Amministrazione procedente”), con sede legale in Ladispoli, Piazza Falcone n. 1, C.F.02641830589 rappresentato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Dirigente dell’Area Politiche Sociali, Dott.ssa Francesca Picozzi, Ambito distrettuale 4.2 Ladispoli-Cerveteri, (RM) in esecuzione della determinazione rep. n. del

e

i seguenti organismi Partner del Terzo settore (di seguito cumulativamente indicati anche come “Enti attuatori partner” o “EAP”):

- ATS costituita tra gli ETS nel ruolo di mandataria, sede legale in....., C.F....., sede legale in....., C.F....., e , sede legale in....., C.F..... (mandanti), rappresentata da legale rappresentante della ditta mandataria ed, altresì, in nome e per conto delle mandanti in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito con atto pubblico/scrittura privata autenticata, in data..... , Rep. n., acquisito agli atti;
- , con sede legale in....., Via..... C.F....., in persone del legale rappresentante..... cumulativamente indicati anche come “Parti”:

Premesso che:

- con determinazione rep. n. del , qui richiamata, è stato approvato l’Avviso pubblico, con relativi allegati, di indizione dell’istruttoria finalizzata all’individuazione degli Enti del Terzo settore disponibili alla co-progettazione per la realizzazione degli interventi in epigrafe, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017;
- con determinazione n. del , qui richiamata, sono state approvate le risultanze della procedura di co-progettazione in parola ed individuati gli enti partner, come sopra generalizzati, quali soggetti idonei a collaborare con il Comune in modo condiviso e nel rispetto dell’evidenza pubblica funzionale all’attuazione dei documenti progettuali preliminari di massima posti a base della procedura medesima;

Atteso che:

- l’Ambito Territoriale Sociale (ATS) comprende i Comuni di Cerveteri e Ladispoli corrispondenti al Distretto sociosanitario 4.2;
- il Comune di Ladispoli, in qualità di referente dei progetti del PNRR dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) RM4.2 ha trasmesso istanza di ammissione al finanziamento, per la proposta progettuale contraddistinta da CUP E65I22000020001, da attuare anche attraverso la co-progettazione con i soggetti interessati, a valere sulla linea di investimento 1.3 ai sensi del Decreto n. 98 del 9/05/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- con Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, è stato approvato l’elenco delle proposte ammissibili a finanziamento, tra cui risultano incluse quelle della Missione 5 “inclusione e coesione”, Componente 2 “infrastrutture sociali, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità

sociale”, Investimento 1.3 “Housing temporaneo e Stazione di posta” sub-investimento 1.3.1 Housing first CUP **E65I22000050001**

– il Comune di Ladispoli, in qualità di referente dei progetti del PNRR dell’ATS, ha sottoscritto la convenzione relativa al progetto **1.3.1 HOUSING FIRST** con CUP **E65I22000050001** con l’Amministrazione centrale titolare degli interventi - Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR e la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Richiamato il seguente quadro normativo:

- la legge n. 241/1990 “..norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ;
- Lo Statuto del Comune di Ladispoli (11/03/1999)
- la legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ;
- Linee di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia del 05/11/2015
- Delibera dell'Autorità Anticorruzione n. 32 del 20/01/2016 recante “linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del terzo settore e alle cooperative sociali;Decreto legislativo 03/07/2016, n. 117 “Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore), art. 55;
- Legge n. 328/2000, art. 1, comma 5, e art. 5, comma 1;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- DPCM 30 Marzo 2001” Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona” previsto dall'art. 5 della Legge 8/11/2000 n. 328;
- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione (modifiche 3/2001);
- la sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale;
- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 “linee guida su rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore”;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore);
- Decreto legge del 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni della Legge 29/07/2021 n. 108;
- Decreto Legge n. 09/06/2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- “Piano Nazionale degli Interventi e Servizi Sociali 2021-2023”, agosto 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021- PNRR - Adozione del Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili, adottato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021.
- Decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 5 febbraio 2022;
- Con Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, veniva approvato l’elenco delle proposte ammissibili a finanziamento, tra cui risultano incluse quelle della Missione 5 “inclusione e coesione”, Componente 2 “infrastrutture sociali, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.3.1 “Housing First” e sub -investimento 1.3.1 Stazione di Posta.

Rilevato che:

- lo strumento della co-progettazione degli interventi ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per l'integrazione sociale dei cittadini nel quadro degli interventi oggetto della presente Convenzione, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;
- la complessità delle attività da espletare e la diversificazione delle risorse necessarie presenti nel locale contesto territoriale, ma che necessitano di un coordinamento unitario e di una crescente integrazione nell'ottica degli obiettivi indicati nella Missione 5 "inclusione e coesione", Componente 2 "infrastrutture sociali, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 "housing temporaneo e stazione di posta" sub-investimento 1.3.1 HOUSING FIRST CUP **E65122000050001** rende opportuno il ricorso alla procedura di co-progettazione, al fine di coinvolgere gli Enti del Terzo Settore per il rafforzamento dei servizi sociali in collaborazione anche con le organizzazioni di volontariato.
- la dimensione e le ricadute sociali dei fenomeni legati alla marginalità sociale richiedono la collaborazione con i soggetti del Terzo Settore, delle organizzazioni del volontariato il cui coinvolgimento attraverso percorsi di co-progettazione costituisce strumento di riferimento per le politiche di welfare locale;
- la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;
- lo strumento della co-progettazione vede, quindi, l'ATS (ambito territoriale sociale) ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, prevedendo un sistema di verifica, valutazione e controllo attraverso cui assicurare la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi;

Rammentato che:

- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare, il comma 4 invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 5, c. 1, lettera a), di tale Decreto individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 che rimanda all'art. 128 della legge n. 112/2016 che identifica i servizi sociali in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- l'art. 55 del medesimo Codice del Terzo settore che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

- con sentenza n. 131/2020 la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la co-progettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico; ciò, al fine di promuovere un'ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente;

Precisato che la co-progettazione non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato; pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta per il Comune il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi;

Atteso che attraverso l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Richiamato il progetto definitivo **HOUSING FIRST CUP E65I22000050001** elaborato dalle Parti frutto dei tavoli di co-progettazione;

Ritenuto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, incluso l'Avviso pubblico 1/2022 e l'Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto, nonché gli allegati, ancorché non materialmente uniti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

1. Il progetto prevede la priorità della soluzione alloggiativa temporanea (tramite l'inserimento di circa 15 persone o nuclei familiari senza fissa dimora, portatori di multiproblematicità con situazioni di grave disagio socio-sanitario) in appartamenti per un determinato periodo;

2. a questo intervento va affiancata la presenza di una equipè psico/sociale per lapresa in carico del soggetto in difficoltà tramite l'elaborazione di un progetto individualizzato che preveda l'accompagnamento ai servizi sociali,/sanitari, aiuto nelle pratiche per il collocamento lavorativo, interventi educativi e attivazione delle sue risorse personali, riduzione del danno;

3. La soluzione alloggiativa si configura come una risposta momentanea anche nei confronti delle persone e dei nuclei familiari che in seguito ad eventi imprevedibili o drammatici hanno perso il lavoro o hanno subito gravi conseguenze economiche trovandosi momentaneamente in una condizione di grave difficoltà.

4. Nello specifico l'intervento prevede il coinvolgimento attivo del terzo settore comprensivo delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti dal territorio e per la gestione dei servizi resi, per le persone in condizione di elevata fragilità, ed in particolare attività di presa in carico ed indirizzamento ai servizi sociali competenti;

5. L'obiettivo è quello di promuovere l'offerta di servizi per il contrasto alla grave emarginazione adulta con un intervento efficace e rapido per:

- facilitare l'accesso in casa per persone senza dimora o con grave disagio abitativo;
- ostendere la presa in carico e l'accompagnamento personalizzato delle persone accolte tramite anche l'attivazione delle risorse del singolo o del nucleo familiare con l'obiettivo di favorire percorsi di autonomia e rafforzamento delle risorse personali con il supporto della rete del territorio;

- promuovere un rapido e prioritario inserimento in casa;
 - potenziare interventi a supporto di persone in condizioni di povertà causate da gravi crisi (es crisi pandemica da Covid19)
 - attività di segretariato sociale e orientamento per l'accesso ai servizi, programmi e prestazioni;
 - lavoro di equipè integrato tra le varie figure professionali idonee a svolgere un lavoro di costruzione e di ricomposizione della rete dei servizi;
 - attività di consulenza legale; supporto nel disbrigo pratiche , nella richiesta di prestazioni, nell'accesso ad attività e servizi , attività di accompagnamento per la residenza fittizia e fermo posta;
 - individuazione dei criteri per la selezione degli utenti che possono accedere al programma
 - formazione dell'equipè Housing;
 - orientamento al Lavoro (promozione dell'inserimento lavorativo anche attraverso tirocini formativi o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone in collegamento con I centri per l'impiego) ;
 - progetto personalizzato nell'ottica del superamento dell'emergenza e raccordo con I servizi per una progettazione di lungo periodo;
 - raccordo con le altre istituzioni tra cui i servizi della giustizia e la magistratura;
 - eventuali protocolli di ricovero, cura ed assistenza ospedaliera, integrati con l'intervento dei servizi territoriali per la homelessness;
6. L'ambito di co-progettazione oggetto della presente convenzione prevede la linea di attività denominata **1.3.1 HOUSING FIRST** che deve essere integrata con i centri di accoglienza e con le mense sociali, con le strutture dove offrono servizi per il contrasto della povertà ed integrato con gli altri progetti esistenti che abbiano le stesse finalità.
7. Il progetto prevederà un attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, a rafforzamento dei servizi offerti, il collegamento con le ASL e i servizi per l'impiego.
8. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto definitivo relativo al CUP **E65I22000050001** elaborato dalle Parti e frutto dei tavoli di co-progettazione, presentato per il finanziamento a valere sulla linea di investimento, Missione 5 “inclusione e coesione”, Componente 2 “infrastrutture sociali, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.3 “housing temporaneo e stazione di posta” sub-investimento **1.3.1 HOUSING FIRST CUP E65I22000050001**;
9. Il suddetto progetto definitivo è unito alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai rispettivi allegati, come così indicato: progetto definitivo CUP **HOUSING FIRST CUP E65I22000050001** ;
10. Gli Enti attuatori partner con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegnano, affinché le attività co-progettate con il Comune, referente del Distretto Rm 4.2, siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico, richiamato nelle premesse, e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.
11. In considerazione della specificità e della natura degli interventi, il Comune di Ladispoli, nel corso dell'espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di impartire gli eventuali necessari indirizzi agli Enti attuatori partner i quali si assumono la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

Art. 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha durata sino alla totale implementazione del progetto definitivo e comunque entro marzo 2026.
2. Gli interventi dovranno essere completati con relativa rendicontazione finale entro il I trimestre del 2026, come previsto dal menzionato Avviso 1/2022.

3. Gli Enti attuatori partner si impegnano a garantire l'esecuzione delle prestazioni oltre il periodo di cui al precedente punto 2 solo nel caso di accordi o proroghe autorizzati dal competente Ministero rispetto al termine ultimo per la conclusione dei progetti.

Art. 4 - Attività progettuali

1. I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato Progetto definitivo per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

Art. 5 - Impegni specifici degli Enti attuatori partner

1. Gli Enti attuatori partner si impegnano a realizzare ogni singolo intervento individuato nei Progetti definitivi garantendo la disponibilità a collaborare con il Comune referente del Distretto per la realizzazione e la supervisione delle attività progettuali.

2. Gli Enti attuatori partner si impegnano a relazionare e rendicontare gli interventi progettuali secondo i termini e modalità stabiliti dalle disposizioni di riferimento del finanziamento del PNRR in oggetto e dall'Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto. In particolare, la rendicontazione delle attività svolte e la relativa documentazione da parte degli EAP sarà indirizzata al Comune di Ladispoli quale parte pubblica nel procedimento di co-progettazione e nella co-gestione dei progetti definitivi. Nel caso di Enti attuatori partner associati in Associazione temporanea di scopo (ATS), l'Ente attuatore partner mandatario si impegna a rendicontare, anche per conto dei singoli Enti attuari partner che costituiscono (ATS), le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali secondo quanto definito nel piano finanziario e nelle modalità stabilite e definite in sede di coprogettazione.

3. Gli Enti attuatori partner devono effettuare e gestire la attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità nonché della normativa vigente in materia.

4. Gli Enti attuatori partner sono tenuti all'osservanza e ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove si espletano le attività progettuali.

5. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. In particolare, gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione.

6. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.

7. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.

8. Si intendono qui richiamati gli ulteriori impegni assunti nella documentazione prodotta in sede di partecipazione alla procedura di co-progettazione degli interventi progettuali di cui trattasi, ivi inclusi gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 1 lettera j dell'Avviso 1/2022 (sostegno della partecipazione di donne e giovani in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108).

Art. 6 - Impegni specifici del Comune

1. Il Comune di Ladispoli , in qualità di refernte del Distretto e soggetto attuatore, si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza degli Enti attuatori partner previa puntuale verifica delle rendicontazioni presentate dagli Enti attuatori partner come certificate ed autorizzate dall'Amministrazione precedente. Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dagli Enti attuatori partner ed i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida.

Art. 7 – Risorse - budget di progetto

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi di cui alla presente convenzione l'Ente Attuatore mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi) ed umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio operanti a qualunque titolo) in coerenza con la proposta progettuale.
2. Il Comune di Ladispoli nella sua qualità di Autorità precedente per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso metterà a disposizione le risorse meglio individuate nel Progetto di massima allegato all'avviso;
3. Il quadro economico delle progettualità, evidenzia le risorse che saranno trasferite agli Enti attuatori partner per la realizzazione delle progettualità ed evidenzia altresì le risorse che gli stessi Enti metteranno a disposizione a titolo di cofinanziamento.
4. Gli importi indicati nell'Avviso costituiscono il massimo importo erogabile dal Comune e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste nel citato Avviso ministeriale 1/2022. In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del medesimo Avviso o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati. In tal senso, il Comune si riserva di non riconoscere le spese non conformi al citato Avviso pubblico 1/2022.
5. La contribuzione economica verrà erogata sulla base e nei limiti di quanto riconosciuto e trasferito al Comune dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con le modalità, le tempistiche ed alle condizioni previste dall'Avviso pubblico 1/2022, e in particolare all'art. 14 dello stesso avviso, qui integralmente richiamate.
6. Sarà possibile richiedere un anticipo del finanziamento per l'avvio del progetto nel limite massimo del **30%**.
7. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole tranches del contributo. In ogni caso il contributo assegnato dal Comune, entro il massimale indicato nel quadro economico, non potrà determinare un attivo.
8. Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte degli Enti attuatori partner il Comune si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.
9. L'eventuale disimpegno delle risorse finalizzate all'attuazione delle progettualità in parola, previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dal citato Avviso pubblico 1/2021, e di conseguenza una riduzione o revoca delle somme di cui al comma 1. Nei casi previsti al paragrafo precedente, gli Enti attuatori partner si impegnano a tenere indenne e manlevare il Comune qualora la revoca o riduzione delle risorse avvenga in conseguenza di proprie inosservanze rispetto agli obblighi rispettivamente assunti.
10. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse ministeriali, sarà rettificata e gli importi eventualmente corrisposti agli Enti attuatori partner saranno recuperati.
11. Gli Enti attuatori partner dovranno conservare tutta la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi ai progetti finanziati, predisponendo un "fascicolo di progetto" su adeguato supporto informatico che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e che deve essere conservato per i dieci anni successivi alla concessione dell'agevolazione.
12. tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione del progetto definitivo, CIG e CUP, per la riconducibilità delle spese agli stessi.

13. Con il rimborso delle spese previste dalla presente Convenzione, gli Enti attuatori partner si intendono del tutto soddisfatti di ogni loro avere per cui non potranno reclamare dal Comune, per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al progetto di cui trattasi. Pertanto:
- qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle preventivate nel citato quadro economico, gli Enti attuatori partner non potranno avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarranno a totale loro carico, rimanendo invariato il previsto finanziamento;
 - qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato quadro economico e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.
 - Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto definitivo e conformi al suo approvato quadro economico.
- 14 I rimborsi agli Enti attuatori partner avverranno nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione al Comune, a firma del proprio legale rappresentate, di nota spese/fattura di rimborso, riportanti il CUP e CIG relativi alla progettualità finanziata di riferimento, con allegata la rispettiva seguente documentazione assentita ed autorizzata dal Comune di Ladispoli, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili:
- prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del finanziamento, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto definitivo, corredato da copia degli idonei giustificativi quali fatture quietanziate, quietanze di pagamento, ricevute fiscali o scontrini fiscali con indicata la natura del bene e servizio acquistati (c.d. "scontrino parlante"), o da altri documenti contabili fiscalmente regolari aventi valore probatorio equivalente, il tutto validamente emesso conformemente alla normativa vigente in materia.
 - autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata;
 - relazione comprovante la realizzazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento con descrizione del raggiungimento degli obiettivi intermedi raggiunti e la rispondenza delle attività svolte con il Progetto di cui trattasi, anche in funzione delle attività di verifica e controllo del Comune;
 - ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti dal Comune funzionali alla procedura di liquidazione, ivi incluso quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui all'Avviso pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di comprovare, anche mediante autodichiarazione, la conformità delle spese e delle attività realizzate alla normativa di riferimento del PNRR, tra i quali i criteri di ammissibilità di cui all'art. 7 del medesimo Avviso 1/2022.
 - La liquidazione dei rimborsi agli Enti attuatori partner è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per gli Enti attuatori partner a ciò tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Art. 8 – Assicurazioni

1. Gli Enti attuatori partner sono gli unici e soli responsabili nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Essi sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che i medesimi Enti attuatori partner sollevano il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.

2. A garanzia dei rischi connessi alle attività progettuali, gli Enti attuatori partner hanno prodotto le seguenti polizze di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), valide per tutto il periodo della Convenzione, proroghe o rinnovi, per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, volontari, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività:

.....: polizza n..... del..... rilasciata da.....,

con massimale pari ad euro;

polizza n..... del..... rilasciata da.....,,
con massimale pari ad euro

3. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico degli Enti attuatori partner il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera gli Enti attuatori partner medesimi dalle responsabilità incombenti su di loro o sulle persone della cui opera si avvalgano, né gli esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli Enti attuatori partner assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. A tal fine essi rendono al Comune formali dichiarazioni di conto corrente dedicato come sottoindicato. I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, sono intestati o cointestati agli Enti attuatori partner. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale con conseguente revoca del finanziamento, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. Gli Enti attuatori partner si impegnano a comunicare entro sette giorni al Comune ogni eventuale variazione dei dati appresso dichiarati relativi ai conti correnti dedicati ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Ente attuatore partner:

- conto corrente intrattenuto presso la Banca

.....

- intestato a.....

- Cod. IBAN (*codice di 27 cifre*).....

- generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

- Cognome nome

- nato/a ail.....

- Codice Fiscale

Art. 10 – Principio di buona fede

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Art. 11 – Riservatezza

1. Gli Enti attuatori partner sono tenuti al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Comune.

2. In particolare, gli Enti attuatori partner hanno l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.

4. Gli Enti attuatori partner sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. Gli Enti attuatori partner potranno citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679, gli Enti attuatori partner potranno assumere il ruolo di Responsabili del trattamento di dati personali di cui vengano a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle attività progettuali per conto del Comune di Ladispoli, quale Titolare del trattamento, previa valutazione di quanto previsto dalla normativa europea in materia. Gli Enti attuatori partner saranno pertanto individuati quali Responsabili del trattamento secondo le previsioni ed i compiti indicati nell'apposito schema di accordo allegato alla presente Convenzione (Allegato...) e che i medesimi Enti attuatori si impegnano ad adempiere.

2. Gli Enti attuatori partner si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

3. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub Responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al Titolare del trattamento (Comune di Ladispoli), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro Responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679

Art. 13 – Divieto di cessione e vicende soggettive degli Organismi

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.

2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nella presente Convenzione ed assentito dal Comune.

3. Nel caso di trasformazioni o ristrutturazioni degli Enti attuatori partner, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato

dal Comune previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede procedimento di co-progettazione.

4. Gli Enti attuatori partner si obbligano a comunicare tempestivamente al Comune le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire al Comune di poter effettuare le conseguenti verifiche del caso.

5. In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 o l'inosservanza del presente articolo da parte degli Enti attuatori partner, comporta la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso.

Art. 14 Inadempienze e penali

Qualora l'Amministrazione Procedente accerti il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono la presente convenzione da parte dell'Ente Attuatore partner, provvederà ad applicare le sottoelencate penali contrattuali:

- a) mancata avvio attività entro la data stabilita per l'avvio delle attività:
 - applicazione di una penale di € 500,00/ giorno di ritardo;
- b) impiego di personale con titoli diversi da quelli richiesti/offerti:
 - applicazione di una penale di € 150,00/giorno per ogni operatore;
- c) mancata immediata sostituzione del personale assente per diversa causa:
 - applicazione di una penale di € 150,00/giorno per ogni mancata sostituzione;
- δ) mancato servizio per un intero giorno:
 - applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
- e) sostituzione del personale assente con operatori di qualifica e competenze diverse da quelle previste nel Progetto di massima:
 - applicazione una penale di € 150,00/giorno per operatore;
- f) mancata sostituzione del personale non idoneo:
 - applicazione di una penale di € 200,00/giorno per operatore, per ogni giorno successivo al secondo dalla formale comunicazione del diniego di autorizzazione da parte dell'Amministrazione procedente;

Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale;

L'Amministrazione Procedente procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate all'Ente Attuatore partner a mezzo PEC, ai fini dell'avvio del procedimento.

La fase successiva all'avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..

In caso di cumulo delle sanzioni l'Amministrazione Procedente, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione.

Per il recupero delle penalità l'Amministrazione procedente potrà effettuare trattenute su quanto dovuto all'Ente attuatore partner o sulla cauzione prestata, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 15-Risoluzione e revoca del contributo

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio degli Enti attuatori partner e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

- scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento

- mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;
- non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
- mancata attivazione delle attività;
- dopo tre formali diffide ad adempiere;
- abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
- interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
- violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse, contributi previdenziali o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;
- violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;
- inosservanze ritenute gravi dal Comune, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Comune, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte;
- l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto;
- responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il Comune.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Comune comunichi per iscritto agli Enti attuatori partner interessati la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

3. In caso di risoluzione della Convenzione, gli Enti attuatori partner interessati si impegnano a fornire a richiesta del Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze. Nel caso di risoluzione gli Enti attuatori partner interessati hanno titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, subordinatamente al finanziamento ministeriale.

4. Nel caso in cui una somma erogata agli Enti attuatori partner debba essere recuperata in tutto o in parte, gli stessi si impegnano a restituire al Comune la somma in questione nel termine concesso dal Comune medesimo.

5. Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al Comune potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione

diretta con le somme eventualmente ancora dovute agli Enti attuatori partner interessati. Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il Comune potrà provvedere, tramite compensazione diretta, al recupero immediato. Gli Enti attuatori partner, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifestano sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione diretta sopra descritta.

6. Resta salva la facoltà per il Comune di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

7. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il Comune si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

8. Si rinvia, per quanto concerne le fattispecie che determinano la revoca del contributo previsto a favore degli Enti attuatori partner, a quanto previsto dal citato Avviso pubblico ministeriale 1/2022.

9. In caso di mancato rispetto da parte dell'Ente dei principi DNSH e dei principi trasversali PNRR l'Amministrazione Procedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione.

10. Potrà costituire, altresì, causa di risoluzione della Convenzione anche il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza.

Art. 16– Recesso

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, gli Enti attuatori partner hanno titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. Gli Organismi rinunciano espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

3. Gli Enti attuatori partner entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 devono richiedere, a pena di decadenza, i rimborsi ancora spettanti ai sensi del comma 2 secondo le procedure previste dalla presente Convenzione.

4. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

5. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, gli Enti attuatori partner si impegnano ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso.

Art. 17– Riapertura tavolo di co-progettazione

1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere agli Enti attuatori partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e delle prescritte approvazioni ministeriali. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

2. Con la sottoscrizione della presente convenzione gli Enti attuatori partner si impegnano ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico degli Enti attuatori partner maggiori spese.

3. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 18 – Composizione delle controversie

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Civitavecchia. Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

In attuazione del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – di seguito “Regolamento” o “GDPR”) e in conformità rispetto a quanto previsto dal D.Lgs.n.196/03 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”, la Città di Ladispoli, con sede in Ladispoli, Piazza G. Falcone 1 - PEC: comunediladispoli@certificazioneposta.it - riveste la qualità di Titolare del trattamento dei dati.

Il comune tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione alla presente procedura avviata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento degli adempimenti procedurali. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Ladispoli o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

E-mail: nicola.madrigali@ordingbo.it
PEC: nicola.madrigali@ingpec.eu

Art. 20 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di co-progettazione, si richiama altresì l'art. 1 della presente Convenzione

Art. 21 – Osservanza della normativa

1. Gli Enti attuatori partner nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, sono tenuti ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto convenzionale.

2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico degli Enti attuatori partner che non possono, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Comune. Restano parimenti ad esclusivo carico degli Enti attuatori partner le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Art. 22 – Spese negoziali e registrazione

1. Fanno carico agli Organismi tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.

2. L'imposta di bollo è a carico degli Organismi salvo esenzioni di legge (art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017).

Art. 23 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò lo hanno firmato.

Firme

Per il Comune

Per l'ETS.....

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo dell' articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).